

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 8 giugno 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PISCINA - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 601 – 21721/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Piscina:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C. approvato con Deliberazione della G.R. n. 15–11269 del 23/04/2009;
- ≡ ha adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 30/04/2010 il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia in data 11/05/2010, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77; (*prat. n. 51/2010*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 2.311 abitanti nel 1971, 2.647 abitanti nel 1981, 2.936 abitanti nel 1991 e 3.146 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante incremento (più 35 % nel trentennio);
- ≡ superficie territoriale di 999 ettari in territorio di pianura, dei quali 821 (circa il 92%) appartenenti alla II^a Classe di Capacità d'uso dei suoli; il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola;
- ≡ sistema produttivo: appartiene al “*Bacini produttivo marginale di Vigone*” con i Comuni di Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Vigone e Villafranca Piemonte;
- ≡ risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Pinerolo*, sub-ambito “*Area Pinerolo*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento

- Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - ≡ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
 - ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino-Pinerolo, da un tratto della ex S.S. n. 23 (di interesse regionale) e dalle Strade Provinciali n. 146 e n. 196;
 - è attraversato dalla ferrovia Torino – Pinerolo, per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio;
 - è presente nel territorio una stazione ferroviaria;
 - ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Rio Torto di Roletto, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 11 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e suoi Allegati;
 - ≡ tutela ambientale: il SITA regionale individua la presenza di un elettrodotto con linea ad alta tensione ed una zona di ricarica delle falde;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale n.1 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 30/04/2010 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e alle Schede di Piano;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- *"modifica del rapporto di copertura nelle zone agricole denominate "E (ZCUAF) [Nuclei Rurali] ed "E(ZA) [Aree Agricole];*
- *modifica della distanza dai confini nelle zone agricole proprie denominate "E (ZA)" per quanto riguarda la realizzazione di fabbricati ed attrezzature pertinenti all'attività agricola;*
- *coordinamento e riorganizzazione del testo normativo riguardante le aree produttive confermate denominate "D (ZAE nn.)" (Cfr. pag. 1 – relazione Illustrativa)*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/06/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/05/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 del Comune di Piscina, adottato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30/04/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.
Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto le motivazioni dell'esclusione dalla procedura di V.A.S.;
3. di trasmettere al Comune di Piscina la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta